

DELIBERAZIONE N. 42 DEL 7 FEB. 2018

OGGETTO: Stipula, per il periodo 1/01/2018-31/12/2018, della convenzione con l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus per l'assistenza domiciliare, sanitaria e sociale di persone affette da AIDS e patologie correlate.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta dei Direttori del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- con deliberazione aziendale n. 1082 del 17/5/1994 veniva approvata, ai sensi della Legge 5/06/1990 n. 135, del Decreto del Ministero della Salute in data 13/09/1991, del Decreto del Presidente della Repubblica in data 14/09/1991, e della deliberazione di Giunta Regionale della Liguria 6/08/1993 n. 3540, la stipula di una convenzione con l'Associazione "Gigi Ghirotti", finalizzata all'assistenza extra-ospedaliera domiciliare ai malati di Aids;
- per effetto di successivi provvedimenti, il suddetto rapporto in convenzione si è protratto negli anni e, con deliberazione aziendale n. 363 del 15/06/2016, ne è stata autorizzata la prosecuzione per il periodo 1/01/2016 - 31/12/2016;
- con la richiamata deliberazione n. 363/2016 questa Asl prendeva atto degli oneri derivanti per l'anno 2016 ammontanti a complessivi € 661.000,00=;

Vista la Legge Regione Liguria n. 17 in data 29/7/2016 avente ad oggetto *"Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria"*;

Visto l'art. 3 ("Funzioni dell'Azienda"), comma 2°, lett. i)-l), della citata L.R. n.17/2016 che, stabilisce che A.Li.Sa. garantisce "la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati", nonché "la definizione di direttive in ordine al contenuto di convenzioni da applicarsi ai soggetti del Servizio Sanitario Regionale, anche in un'ottica di valorizzazione delle prassi e delle intese rientranti nella manutenzione evolutiva";

Visto, inoltre, l'art. 12 della ricordata L.R. 17/2016 che attribuisce all'A.Li.sa un termine di centottanta giorni per il riordino delle funzioni e organizzazione delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale nonché per la *"riforma della disciplina in materia di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie"*;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 14 del 26/01/2017 questa Asl autorizzava la proroga tecnica, per il periodo 1/01/2017-31/03/2017, della convenzione con l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus per l'assistenza domiciliare, sanitaria e sociale di persone affette da AIDS e patologie correlate, di cui alla deliberazione n. 363 del 15/06/2016, giuste le prescrizioni di A.Li.sa in applicazione del-

- la citata L.R. 17/2016, dando atto che l'autorizzazione dei relativi costi era quantificata per complessivi € 165.250,00=, sulla base della spesa storica trimestrale nel 2016;
- con deliberazione n. 282 del 14/06/2017 questa Asl autorizzava la stipula della convenzione con l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus per l'assistenza domiciliare, sanitaria e sociale di persone affette da AIDS e patologie, per il periodo 1/04/2017-31/12/2017, salvo eventuale diversa regolamentazione della materia nel periodo di vigenza della stessa convenzione, nelle more della definizione di modalità e termini di applicazione della normativa richiamata in parte motiva, e comunque fino ad eventuale precedente termine indicato da A.Li.Sa, giuste le prescrizioni di cui alla citata L.R. 17/2016
 - con nota in data 18/12/2017, a firma congiunta, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e il Dirigente Responsabile S.S. Funzione Amministrativa del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze esprimevano parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto e trasmettevano la nota id n. 57297321 in data 15/12/2017 del Direttore della S.C. Ser.T., agli atti, descrittiva delle caratteristiche tecnico-sanitarie che supportano la necessità del servizio di cui trattasi, sottolineando che detta Associazione è in grado di fornire prestazioni altamente professionali nel campo dell'assistenza domiciliare ai malati di AIDS, tramite personale dotato di grande esperienza e competenza, in grado di affrontare situazioni di grandi complessità, non solo a livello clinico ma anche di supporto sociale e psicologico e svolge tale opera in piena integrazione e collaborazione con i Centri Clinici e i Servizi Territoriali avendo acquisito la più ampia esperienza in questo settore, operando del resto parallelamente nel campo dell'Assistenza Domiciliare a pazienti con patologia oncologica, caratteristiche che rendono la qualità delle prestazioni erogate pienamente congrue ai costi previsti;
 - con sopra citata nota id n. 57297321/2017 il Direttore della S.C. Ser.T. precisava che attualmente sul territorio di questa Azienda non risultano presenti altri servizi privati/no profit di analoga struttura e complessità in grado di fornire le stesse prestazioni con pari competenze, e ciò viene confermato dalla durata pluriennale del rapporto convenzionale, che permette di avere a disposizione, da parte di questa Azienda, dati sufficienti a verifica dell'efficacia degli interventi forniti dalla Onlus in oggetto;
 - con nota in data 3/01/2018, prot. n. 796, agli atti, questa Asl richiedeva all'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto per il periodo 1/01/2018 - 31/12/2018, trasmettendo contestualmente lo schema convenzionale;
 - con nota in data 8/01/2018, prot. Asl 3 n. 2832, agli atti, l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus comunicava la disponibilità alla stipula della convenzione;

Ritenuto, per le motivazioni esposte in premessa, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo regionale relativo alla istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa);

- di approvare la stipula della convenzione con l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus per l'assistenza domiciliare, sanitaria e sociale di persone affette da AIDS e patologie correlate alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al relativo schema allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per il periodo 1/01/2018-31/12/2018, salvo eventuale diversa regolamentazione della materia nel periodo di vigenza della stessa convenzione, nelle more della definizione di modalità e termini di applicazione della suddetta normativa, e comunque fino ad eventuale precedente termine indicato da A.Li.Sa, giuste le prescrizioni di cui alla citata L.R. 17/2016;
- di dare atto che l'autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2018-31/12/2018 per l'espletamento delle prestazioni di cui trattasi è quantificata in complessivi € 661.000,00=;

Visto l'art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni più estesamente espresse nella parte motiva:

- 1) di approvare la stipula della convenzione con l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus per l'assistenza domiciliare, sanitaria e sociale di persone affette da AIDS e patologie correlate alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al relativo schema allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per il periodo 1/01/2018-31/12/2018, salvo eventuale diversa regolamentazione della materia nel periodo di vigenza della stessa convenzione, nelle more della definizione di modalità e termini di applicazione della suddetta normativa, e comunque fino ad eventuale precedente termine indicato da A.Li.Sa, giuste le prescrizioni di cui alla citata L.R. 17/2016;
- 2) di dare atto che l'autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2018-31/12/2018 derivanti dal presente provvedimento ammontano a pari ad €. 661.000,00= imputati sul conto n. 135.060.005 (autorizzazione n. ...192/1...) del Bilancio 2018;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, alla Struttura Complessa SERT ed alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione è composta di n. 3 (tre) pagine e dall'allegato A di n. 5 (cinque) pagine per complessive n. 8 (otto) pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Paolo CAVAGNARO)

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanni DEPETRO)

Visto
per conformità alle direttive ed indirizzi aziendali

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO GIURIDICO
(Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
E DIPENDENZE
(Dr. Marco VAGGI)

Visto per la verifica della regolarità
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

**CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE,
SANITARIA E SOCIALE DI PERSONE AFFETTE
DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Via A. Bertani, n. 4 - 16125 Genova, codice fiscale n. 03399650104, in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO, di seguito denominata "Azienda";

E

l'Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus per la terapia del dolore e le cure palliative in assistenza domiciliare e in hospice, con sede legale in - 16132 - Genova, Corso Europa, n. 50/9, codice fiscale n. 95015450109, legalmente rappresentata dal Presidente Professor. Franco HENRIQUET, di seguito denominata "Associazione";

PREMESSO CHE

- l'Associazione è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. SN - GE-ASO - 10/94 del 24/01/1994;
- con delibera di Giunta della Regione Liguria n. 3540 del 6/08/1993 è stato approvato il programma presentato dall'Associazione per un progetto sperimentale per l'assistenza domiciliare sanitaria e sociale di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;
- l'Associazione svolge da diversi anni attività nel settore dell'assistenza ai malati terminali e, pertanto, è da considerarsi il soggetto più idoneo, tenuto anche conto dell'esperienza specifica sviluppata negli anni, all'assistenza sanitaria domiciliare ai malati di AIDS;
- le parti hanno concordemente deciso di addivenire alla stipula della presente convenzione, approvata con deliberazione dell'Azienda n. 42 del 7/2/2018 ;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

L'Azienda affida all'Associazione l'incarico di gestire il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare a mediamente sessanta pazienti affetti da AIDS e patologie correlate, ripartiti in pazienti con impegno ad alta intensità (mediamente n. 27 pazienti/giorno) e pazienti con impegno a bassa intensità (mediamente n. 33 pazienti/giorno), domiciliati nell'ambito del territorio dell'Azienda medesima, avendo come strutture sanitarie di riferimento:

- la Struttura Complessa Malattie Infettive dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- la Clinica di Malattie Infettive dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST di Genova;
- la Clinica di Medicina Interna e Immunologia dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST di Genova;
- Struttura Complessa Ser.t (Ambulatori di Malattie Infettive) della ASI. 3.

ART. 2

Gli interventi riguardano:

A) l'assistenza domiciliare ed il sostegno domestico attraverso:

- 1) l'esecuzione delle terapie prescritte dai medici dei reparti di riferimento o da altri medici coinvolti nel programma di cura;
- 2) le prestazioni assistenziali, infermieristiche e riabilitative;
- 3) il controllo sul puntuale adempimento delle misure terapeutiche prescritte dal medico curante;

- 4) l'assistenza psicologica, mirata anche alla ricostruzione del rapporto con la famiglia, ove necessario;
 - 5) le attività di accompagnamento ai centri di terapia e centri sociali;
 - 6) l'educazione sanitaria e la sensibilizzazione alle opportune forme di prevenzione;
 - 7) le attività di aiuto alla persona quando non sia autosufficiente (pulizia personale, cura dell'ambiente domestico, preparazione dei pasti, ecc.);
- B) l'attivazione di iniziative di supporto assistenziale mirate all'integrazione sociale, attraverso:
- 1) lo svolgimento di pratiche burocratiche;
 - 2) il collegamento con l'eventuale datore di lavoro per il mantenimento del posto di lavoro;
 - 3) il collegamento con i più importanti riferimenti territoriali di tipo religioso e sociale.

Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle norme di protezione di cui al Decreto del Ministro della Salute del 28 settembre 1990.

Tale assistenza dovrà essere espletata, di norma, in ciascun giorno dell'anno con un minimo di due ore e quarantacinque minuti giornalieri di prestazioni nei giorni feriali per i pazienti ad alta intensità e, analogamente, di un'ora per i pazienti a bassa intensità, salvo le specificità dei singoli casi, con gli interventi di emergenza nei giorni feriali e con la reperibilità nei giorni festivi.

L'orario delle prestazioni, nei limiti dell'organizzazione complessiva del servizio, deve essere concordato preventivamente tra l'Associazione, l'assistito o i suoi familiari.

ART. 3

L'Associazione deve curare il costante collegamento con le strutture ospedaliere e territoriali, di cui all'art.1, nonché con gli altri uffici e servizi socio-sanitari operanti nel territorio, sulla base degli indirizzi che saranno dati dall'Azienda.

ART. 4

L'Associazione assicurerà il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori.

L'Associazione utilizzerà, sul piano organizzativo:

- un centro per il coordinamento tra i vari operatori;
- un archivio di dati per il contatto costante con le strutture ospedaliere e gli altri organismi interessati;
- un recapito telefonico attivo in orario di ufficio anche per le attività di informazione e di consulenza sociale.

A scadenza semestrale, l'Associazione invierà all'Azienda e al Gruppo Aziendale Valutazione Inserimenti AIDS G.A.V.I. un rapporto aggiornato sul servizio stesso e sulle problematiche emerse.

ART. 5

L'individuazione, da parte delle strutture di cui all'art. 1 della presente convenzione, dei soggetti proposti per il servizio domiciliare dovrà essere effettuata utilizzando la scheda AIDASS, già in uso per gli inserimenti in casa alloggio. Sulla scorta di tale scheda verranno considerati cinque parametri (clinico, psicologico, abitativo, di adeguatezza care giver ed economico) che determineranno un punteggio definente il livello di intensità assistenziale (alta e bassa intensità), punteggio rivedibile successivamente alla presa in carico domiciliare cui seguirà relazione al Gruppo Aziendale Valutazione Inserimenti AIDS G.A.V.I.

L'ammissione al servizio viene autorizzata formalmente da ASL3 (attraverso il Gruppo Aziendale Valutazione Inserimenti AIDS G.A.V.I.) che prende atto del piano degli interventi previsti per ogni singolo utente ed attiva ogni forma di collaborazione, di coordinamento e di verifica per la migliore riuscita del trattamento a domicilio. Tutte le ammissioni al servizio vengono sottoposte a verifica semestrale tramite compilazione della scheda AIDASS da parte della struttura inviante e conseguente autorizzazione dell'Azienda.

ART. 6

Il Piano Individuale di Assistenza domiciliare viene predisposto tenendo conto dell'insieme delle esigenze sanitarie e sociali dell'utente.

La persona assistita deve poter contare su un insieme integrato di interventi idoneo a:

- evitare il ricorso alla struttura ospedaliera, quando non sia richiesto da oggettive necessità cliniche;
- promuovere le opportune relazioni nell'ambito del contesto sociale al fine di superare ogni rischio di emarginazione;
- favorire, per quanto possibile, l'organizzazione autonoma della vita del soggetto, facendo fronte alle sue esigenze quotidiane, nei casi in cui sussista un'effettiva mancanza di autonomia.

Per lo svolgimento dell'assistenza socio-sanitaria domiciliare compete all'Azienda e/o alle strutture ospedaliere individuate dal precedente art.1:

- 1) dotare l'Associazione del ricettario regionale per la prescrizione dei farmaci, qualora non sia stato possibile reperire il medico di libera scelta;
- 2) provvedere, con procedure semplificate, al rifornimento dei farmaci di solo uso ospedaliero e di quelli non in vendita in Italia, nonché degli altri presidi sanitari indispensabili per un'adeguata assistenza al malato per l'erogazione di prestazioni domiciliari sostitutive del ricovero ospedaliero, tramite le proprie strutture ed in particolare quelle farmaceutiche o tramite farmacie convenzionate e comunque attraverso la forma più economica;
- 3) garantire il rifornimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari taglienti e pungenti per tutti gli assistiti.

ART. 7

Per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare e di tutti gli altri interventi previsti nel programma di cui agli articoli precedenti, l'Associazione possiede comprovata esperienza professionale nel settore e si avvale di medici, psicologi, infermieri, volontari, terapisti della riabilitazione, personale di assistenza domiciliare, tutti in numero adeguato rispetto alle attività assistenziali da svolgere.

L'Associazione dovrà attenersi tramite il personale preposto agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dall'ASL n.3, che con la sottoscrizione della convenzione si intende visto ed accettato, e che potrà essere visionato sul seguente link:

<http://www.asl3.liguria.it/component/publiccompetitions/document/1867.html?view=document&id=1867:codice-comportamento-asl3-genovese&Itemid=598>.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione/decadenza della convenzione previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda (art. 2 c. 3 del Codice di comportamento approvato con deliberazione n. 713 del 14/11/2014).

Per ogni paziente verrà corrisposto, per il periodo di vigenza contrattuale, per ciascun giorno di carico, comprendendo in tale dicitura le domeniche ed i giorni festivi, un compenso base giornaliero, pari a € 48,70= (quarantottoeuro/settantacentesimi) per i pazienti ad alta intensità di assistenza e € 17,70= (diciasetteeuro/settantacentesimi) per i pazienti a bassa intensità di assistenza. Per il 2018 il budget annuale assegnato ammonta ad € 661.000,00=;

L'erogazione delle somme dovute sarà effettuata dall'Azienda mensilmente, entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente dalla presentazione di nota di addebito che dovrà essere corredata dall'elenco dei nominativi dei pazienti assistiti. Copia delle lettere di ammissione al servizio di assistenza domiciliare sottoscritte dagli utenti per le prestazioni ricevute sarà inviata all'Azienda con cadenza semestrale.

L'Azienda effettuerà, tramite il SERT competente, gli opportuni controlli presso l'Associazione e il domicilio degli utenti al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione.

La verifica dell'appropriatezza dell'attribuzione della alta/bassa intensità verrà effettuata entro i primi quindici giorni dei mesi di gennaio, maggio settembre congiuntamente da un operatore dell'Associazione "Gigi Ghirotti" e un Dirigente Medico specialista in Malattie Infettive della Struttura Complessa Sert dell'Azienda ASI. 3. Il riscontro di tale attività verrà trasmessa alla Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e al Gruppo Aziendale Valutazione Inserimenti AIDS G.A.V.I.

ART. 8

L'Associazione adotterà ogni misura idonea a garantire il diritto di riservatezza e la tutela dei dati sensibili dell'utenza, impegnandosi espressamente a non divulgarli a terzi, uniformando la propria attività alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e assicurandone la stretta osservanza da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento.

L'Azienda, Titolare del trattamento, provvederà alla nomina dell'Associazione quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati, secondo quanto disposto dal richiamato D.Lgs 196/03.

ART. 9

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2018 sino al 31/12/2018, salvo eventuale diversa regolamentazione della materia nel periodo di vigenza, nelle more della definizione di modalità e termini di applicazione della normativa afferente all'istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.I.i.Sa.), e comunque fino ad eventuale precedente termine indicato da A.Li.Sa stessa, giuste le prescrizioni di cui alla L.R. 17/2016, e potrà essere rinnovata previo provvedimento formale. Entrambe le parti hanno diritto di recesso in via anticipata da esercitarsi con preavviso di almeno trenta giorni con raccomandata A.R.

Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice alla convenzione recepita con formale delibera.

L'Azienda si riserva altresì di esercitare il diritto di recesso anticipato ad nutum dalla presente convenzione, per sopravvenute modifiche organizzative, tenuto anche conto della L.R. n. 17 del 29/07/2016, istitutiva dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.I.i.Sa).

ART. 10

L'Associazione nulla oppone ad essere designata da parte dell'Azienda, quale "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività della presente convenzione.

L'Associazione dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula della presente convenzione.

In virtù di tale nomina, l'Associazione si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare all'Azienda, tempestivamente e, comunque, entro la data di attivazione della presente convenzione, il nominativo e l'indirizzo email di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'Azienda titolare e/o di eventuali altri

Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

Art. 11

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30/12/1991 n. 412 ed all'art.53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

ART. 12

In caso di controversia inerente e/o derivante dalla presente convenzione non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

ART. 13

Il presente atto, a valere quale scrittura privata non autenticata tra le parti, viene redatto in duplice originale.

Lo stesso è esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis della Tabella Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

La presente convenzione potrà essere registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, del Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131 e dall'articolo 1 della Tabella allegata al medesimo Decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, li

Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Associazione "Gigi Ghirotti" Onlus
Il Presidente
(Prof. Franco HENRIQUET)